





www.draftwall.com foto: Magnus Andersson



Regolamento per  
l'istituzione di gruppi  
di volontariato  
di protezione civile



delibera di Consiglio comunale n. 84  
del 15/11/2004



Art.1  
(Oggetto e Finalità)

1. Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art. 3 della legge n° 225/92.
2. E' costituito presso la Sede Comunale il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, in forma singola o tramite associazioni di volontariato a scopo non di lucro, regolarmente riconosciute ed iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato nell'ambito della Protezione Civile da almeno sei mesi o al Registro istituito presso l'Agenzia Nazionale della Protezione Civile (Legge 11 agosto 1991, n° 266, L.R. 2 settembre 1996 n° 37 e D.P.R. 08/02/2001 n° 194), previa convenzione con il Comune.
3. Nel Gruppo Comunale sono ammessi cittadini residenti nel Comune e non residenti che manifestano interesse a svolgere la loro attività a vantaggio della cittadinanza locale, allo scopo di prestare la loro opera – senza fini di lucro o vantaggi personali – nell'ambito della protezione civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso in caso di calamità, di superamento dell'emergenza e di formazione nella materia suddetta.

Art.2  
(Ammissione)

1. L'ammissione al Gruppo Comunale da parte di singoli cittadini è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.
2. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento – rilasciato dall'amministrazione stessa - che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica o eventuale specializzazione. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.
4. Il Volontario appartenente al Gruppo Comunale, per motivi esclusivamente fisici e per garantire l'incolumità stessa del volontario e del gruppo, non può superare il limite d'età di 60 anni. Il superamento del limite d'età fissato, non preclude l'appartenenza del Volontario al gruppo, ma bensì il trasferimento ad altri apparati logistici della Protezione Civile.
5. All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo il Volontario dovrà dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito del Territorio Comunale o all'esterno di esso, se all'interno della provincia di Modena od anche al di fuori della provincia stessa, come specificato all'Art.6.

Art.3  
(Responsabile ed Organi del Gruppo Comunale)

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della Legge n° 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

2. Gli organi del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono: il Sindaco, il Coordinatore, il Segretario, il Consiglio di gruppo e l'Assemblea di gruppo. Il Coordinatore, il Segretario e il Consiglio di gruppo vengono nominati in Assemblea mediante votazione segreta tra i presenti e durano in carica due anni.

- 1) **Il Sindaco** è il responsabile unico del Gruppo Comunale; alla sua Autorità sono sottoposti tutti i volontari che egli può, a suo giudizio e su segnalazione del Coordinatore e del Consiglio di Gruppo sospendere o espellere.
- 2) **Il Coordinatore** ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività ed è il punto di riferimento tra l'Amministrazione Comunale ed il gruppo. E' il garante del rispetto e della osservanza assoluta del presente regolamento.
- 3) **Il Segretario** ha l'incarico di conservare copia di tutta la documentazione riguardante l'attività del gruppo e dei contratti di assicurazione obbligatoria, di tenere aggiornate le schede degli iscritti, nonché la registrazione in apposito registro di tutto l'equipaggiamento in dotazione al gruppo e ai singoli volontari, per il quale è responsabile poichè ha l'obbligo di registrare, inoltre, l'entrata e l'uscita del materiale dal magazzino.
- 4) **Il Consiglio di Gruppo** è costituito da:
  - il Sindaco;
  - il Coordinatore;
  - il Segretario, che non ha diritto di voto tranne che nelle adunanze dell'Assemblea di gruppo;
  - un rappresentante di ogni Associazione di Volontariato eventualmente convenzionata;
  - due membri nominati dal Sindaco tra i volontari;
  - tre membri nominati dall'assemblea di gruppo

Il Consiglio ha l'incarico di rilevare le esigenze del gruppo e renderle note all'Amministrazione Comunale. Inoltre ha il compito di sorvegliare le attività del gruppo.

- 5) **L'assemblea del Gruppo** è costituita da tutti i volontari ed è riunita ogni due anni in via ordinaria dal Sindaco per rieleggere i rappresentanti del Consiglio di gruppo e, in via straordinaria, dal Coordinatore per esigenze di carattere eccezionale.

3. Il rappresentante di ogni Associazione di Volontariato all'interno del Consiglio del Gruppo Comunale viene eletto in autonomia dall'Associazione stessa, secondo le norme del proprio statuto.

Art.4  
(Attività del coordinatore)

1. Il Coordinatore del Gruppo Comunale può coadiuvare il Sindaco nelle attività di predisposizione e attuazione dei piani di protezione civile, nelle forme e modalità delineate nell'art. 8 del DPR 194/2001. Il Coordinatore pertanto collabora fattivamente alle seguenti attività:

- Assicura la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Dirige operativamente il gruppo, in caso di interventi, secondo gli indirizzi del Sindaco;
- Gestisce eventuali **turni di reperibilità** degli aderenti al gruppo comunale, indicando inoltre capacità e tempi di mobilitazione, in caso di emergenze, in caso di esercitazioni o per interventi di prevenzione ;
- Cura l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la costituzione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio e predisponendo apposite esercitazioni, anche in collaborazione con altri comuni e/o con la Provincia;
- Informa la popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile;
- Aggiorna costantemente i dati relativi agli elenchi di materiali e mezzi disponibili per l'attività di protezione civile e aggiorna il Piano di Protezione Civile Comunale;
- Cura la stipula dei contratti di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile dei componenti del gruppo e altri contratti che si riterranno necessari;
- Sviluppa ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile.

2. I Volontari di Protezione Civile, in addestramento ed in operazioni possono rifiutarsi, perchè volontari, di eseguire azioni o lavori che essi giudichino pericolosi o per i quali non ritengano essere adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà la loro appartenenza al Gruppo; di conseguenza saranno tenuti ad integrare la loro esperienza frequentando le esercitazioni o i corsi di Protezione Civile che di volta in volta verranno effettuati dalla Provincia di Modena.

Art.5  
(Equipaggiamento)

1. Per le attività di cui all'Art. 1 i volontari del Gruppo possono utilizzare attrezzature proprie e/o eventualmente usufruire degli equipaggiamenti che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione.

Art.6  
(Modalità organizzative)

1. Per interventi di prevenzione o al verificarsi di emergenze sul territorio comunale o provinciale o fuori dal territorio provinciale – in relazione a quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile - il volontario del gruppo comunale deve rispondere alle autorità preposte secondo le modalità di seguito delineate:

- Quando l'emergenza si verifica sul territorio comunale:

- **tutto il gruppo risponde al Sindaco**, in quanto autorità comunale di Protezione Civile;
- Quando l'emergenza si verifica sul territorio provinciale:
  - i volontari del gruppo comunale iscritti ANCHE ad un'altra Associazione di volontari di Protezione Civile **rispondono al coordinamento provinciale** dell'Associazione di appartenenza;
  - i volontari del gruppo comunale iscritti SOLO al gruppo in oggetto, **rispondono direttamente al Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile (Consulta)**, a cui il gruppo aderisce;
- Quando l'emergenza si verifica fuori dal territorio provinciale:  
valgono la modalità delineate al punto precedente con riferimento al territorio di competenza.

**Al fine dello svolgimento delle attività, secondo le modalità sopra citate, il Gruppo Comunale dovrà aderire al Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile.**

#### Art.7 (Squadre specializzate)

1. All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio. Ogni squadra individua un caposquadra che risponde al Sindaco ed è direttamente responsabile dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale.

#### Art.8 (Attivazione)

1. Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco - quale autorità comunale di Protezione Civile – e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
2. Il coordinatore del gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di direzione operativa e raccordo tra il sindaco e il gruppo comunale.
3. Le modalità di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale e comunale di emergenza e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente.

#### Art.9 (Elenchi)

1. Il Coordinatore del gruppo comunale predispone e aggiorna gli elenchi in cui raccoglie i seguenti dati:
  - elenco delle associazioni convenzionate con il Comune;
  - nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo comunale;

- nominativi di volontari iscritti anche ad un'altra organizzazione di volontariato di protezione civile presenti sul territorio comunale;
- nominativi di volontari disponibili per emergenze al di fuori del territorio comunale;
- disponibilità di mezzi ed attrezzature di proprietà dei volontari iscritti solo al gruppo comunale o facenti parte di associazioni convenzionate;
- disponibilità di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale.

#### Art.10

#### (Compiti diritti e doveri del Volontario)

1. Ai volontari appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile spettano i compiti, i doveri e i diritti previsti dal D.P.R. 08/02/2001, n° 194.
2. Il volontario si impegna ad osservare in ogni sua parte il presente Regolamento

#### Art.11

#### (Forme di convenzione)

1. Nelle convenzioni con le Associazioni di Volontariato facenti parte del Gruppo Comunale, di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, saranno esplicitate le prestazioni che l'Associazione è in grado di fornire, sia in caso di emergenza che in situazioni di prevenzione, nell'ambito delle proprie capacità e secondo le dotazioni di mezzi ed attrezzature a disposizione.
2. Le associazioni di volontariato convenzionate devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art.12

#### (Addestramento)

1. I volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

#### Art.13

#### (Garanzie)

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

#### Art.14

#### (Assicurazione)

1. Per le attività di cui all'Art.1 i volontari del Gruppo Comunale – ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 - sono coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale polizza è a carico dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene ai volontari non facenti parte di associazioni convenzionate.

2. La polizza integra la copertura assicurativa prevista dal Dipartimento di Protezione Civile in caso di impiego in emergenza o in occasione di esercitazioni preventivamente autorizzate, come previsto nella Circolare 16 Novembre 1994, 01768 U.L., per le organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento di Protezione Civile.

3. Per quanto attiene alle associazioni regolarmente convenzionate con l'Amministrazione comunale vale quanto riportato all'articolo 12, ultimo capoverso.

#### Art.15

#### (Accettazione Regolamento)

1. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, condiziona l'appartenenza al gruppo.

2. Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea - in via precauzionale - attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e - ad insindacabile giudizio del Sindaco medesimo - l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

#### Art.16

#### (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

#### Art.17

#### (Entrata in Vigore)

1. Il presente regolamento, in seguito all'esecutività ed alla pubblicazione di legge della deliberazione di relativa approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori quindici giorni interi e consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta ripubblicazione.